



Distretto Scolastico n. 27

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. - ISA - IPSIA

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 - Fax 0984/976010 C.F.: **98113150787** - C.M.: CSIS078007

e_mail:- CSIS078007@istruzione.it - Pec - CSIS078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.Liceisgf.gov.it



Prot. n. 1994/1.8.e

San Giovanni in Fiore, 19/03/2020

**Al Direttore Generale Dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria-CATANZARO**
drcal@postacert.istruzione.it

**Al Dirigente dell'Ufficio V Articolazione
Territoriale Provinciale di COSENZA**
uspcs@postacert.istruzione.it

Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla RSU di Istituto

Loro indirizzo

Al sito web dell'Istituzione scolastica
www.liceisgf.gov.it

Agli Atti

OGGETTO: Determina dirigenziale modalità organizzative – emergenza sanitaria nazionale per il contrasto del Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi

individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

VISTO l'art. 6, comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020, che si riporta in modo estensivo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la nota MIUR 351 del 12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

VISTO l'art. 2 della Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai passaggi di seguito estensivamente riportati: Le amministrazioni, considerato che (...) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti

alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 70 del 17/03/2020, con particolare riferimento all’art.87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

VISTA La nota MIUR del 17/03/2020 prot. 388 - emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;

VISTA La nota MIUR del 18/03/2020 prot. 392 - emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche;

VISTA La nota USR CALABRIA del 19/03/2020 prot. 3712 - Emergenza COVID19 e ruolo dei CCTTSS;

VISTA la rimodulazione del Piano di Lavoro proposto dal DSGA prot. n. 1993/1.8.e del 19/03/2020;

TENUTO CONTO

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID-19 e della di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione e al minimo la presenza a scuola

CONSIDERATO

1) che il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;

2) che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

3) che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017;

DISPONE

1) Di adottare la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per ottemperare, in remoto, a tutte le incombenze gestionali, contabili e amministrative, garantendo il regolare funzionamento degli uffici, il presidio dell’Istituzione scolastica e l’interlocuzione con gli Enti territoriali.

- 2) La presenza del personale negli Uffici sarà limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili irrinunciabili e non rinviabili e non assicurabili con modalità di lavoro agile.
il DSGA garantirà secondo una turnazione prestabilita che gli AA.AA. saranno disponibili (una sola unità di personale) sulla base del settore di appartenenza per cui si richiede l'intervento.
- 3) il personale con patologie e proveniente da comune distante è escluso dalla rotazione per scongiurare il rischio epidemiologico.
- 4) La turnazione, con attivazione dei contingenti minimi, dei Collaboratori Scolastici i quali garantiranno la reperibilità giornaliera e la pulizia, in caso sia necessario provvedere per qualche ragione contingente, all'apertura dei locali.
- 5) I dipendenti, eventualmente in servizio in sede, (stante anche la posizione geografica epicentrica degli uffici, ubicati nel raggio di un chilometro dalle abitazioni di tutti i dipendenti, osserveranno tutte le disposizioni e le misure di prevenzione richiamate nelle norme in premessa e comunque rese note.
- 6) Di assicurare prioritariamente la "presenza" del Dirigente Scolastico e del DSGA in funzione dei propri ruoli di coordinamento, alternando modalità di lavoro in remoto alla modalità in presenza al fine di garantire servizi essenziali non rinviabili, nonché per il coordinamento della didattica a distanza e dell'attività di ufficio. Il Dirigente e il DSGA saranno sempre disponibili e reperibili in ogni momento, garantendo, anche da remoto, il presidio dell'Istituzione Scolastica e l'interlocazione con gli Enti territoriali, il monitoraggio della didattica a distanza e l'adozione degli atti relativi all'ordinaria amministrazione e alle situazioni straordinarie.
- 7) Di confermare la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico;
- 8) Rimangono attivi il Servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza.

Gi indirizzi e-mail attraverso i quali l'utenza potrà richiedere informazioni, inoltrare istanze e fissare eventuali appuntamenti per necessità indifferibili, sono i seguenti:

- csis078007@istruzione.it
- csis078007@pec.istruzione.it
- Cellulare di servizio n. 3355399797.

1. La prosecuzione dello svolgimento di attività formative, tramite piattaforme di e-learning e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza, per la cui realizzazione il Dirigente Scolastico, i collaboratori del Dirigente, il team per l'innovazione, l'animatore digitale garantiranno il necessario supporto a studenti, famiglie e docenti, nella modalità a distanza;
2. Tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante piattaforme telematiche o in modalità sincrona o in modalità asincrona, ove strettamente necessarie;
3. Tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante piattaforme telematiche o in modalità sincrona o in modalità asincrona, ove strettamente necessarie;
4. Rimangono valide tutte le altre misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute, sia per la sanificazione continua degli ambienti (pulizia ambienti, disinfettanti ecc.) sia per la dotazione di dispositivi di sicurezza per il personale in servizio.
5. Della presente disposizione è data informazione alla RSU dell'istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.
6. Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
7. Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
8. Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

9. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
10. Ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 20/03/2020 e rimangono valide fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria



II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela AUDIA

Angela